



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

PASI FABRIZIO, Presidente

CURATOLO ROBERTO, Relatore

LEOTTA FERDINANDO FRANCESCO, Giudice

in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 512/2023 depositato il 23/08/2023

proposto da

Difeso da

Alessandro Alfonso - LFNLSN76E23G273B

ed elettivamente domiciliato presso alessandroalfonso@pec.ordineavvocatitorino.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10121 Torino TO

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 78/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 24/01/2023

Atti impositivi:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA
2008

IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA
2008

IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA

IRPEF-ALIQUOTE 2008

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Espone le proprie difese e ribadisce le conclusioni depositate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'udienza pubblica del 10/4/2025, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 512/2023) promosso dal sig. _____ contro la sentenza della C.G.T. di I° grado di Torino, sez. 4°, n. 78, del 19/12/2022, in materia di iscrizione ipotecaria del 2016, conseguente ad atti di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, divenuto definitivo nel 2014 e della riscossione del 2015.

Il sig. _____, all'inizio dell'esposizione dei fatti del ricorso presentato avverso all'iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, siti in _____ affermava di aver appreso – per la 1^ volta - in data 11/1/2021, che essi erano stati ipotecati in favore dell'A.E.-Riscossione per debiti tributari in materia di IRPEF per l'anno 2008 e per altri (TASI 2007 e contravv. stradali 2009) per complessivi € 84.765,34.

Contro l'iscrizione ipotecaria, il sig. _____ proponeva ricorso giurisdizionale alla C.G.T. di Torino, rilevando, preliminarmente, che detto ricorso era ammissibile e tempestivo poiché mancava la notificazione dell'iscrizione ipotecaria e, poi, eccepiva :

a) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Secondo il ricorrente, la relata di notifica dell'iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 4/4/2016, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., quando, lui era stato cancellato dall'ufficio Anagrafe di _____ "per irreperibilità" dal 27/2/2014 ; che

la notifica avrebbe dovuto effettuarsi ai sensi dell'art. 60 c. 1 lett. e) del Dpr 600/1973 ossia per "irreperibilità assoluta".

Dal certificato anagrafico del Comune di _____ risultava che il sig. _____, in data 9/9/2009, era stato cancellato per emigrazione in _____ ed iscritto all'AIRE, poi di nuovo cancellato il 27/2/2014 per irreperibilità, nuovamente iscritto all'AIRE il 5/1/2017 in seguito ad emigrazione in _____ sempre da tale data. Ne conseguiva, per il ricorrente, che per l'inerzia e le omissioni del notificatore, egli non era tenuto a subire l'iscrizione ipotecaria ;

b) prescrizione delle cartelle di pagamento alla base dell'iscrizione di ipoteca.

Ciò in quanto dalle cartelle e dall'atto di accertamento presupposto erano decorsi oltre 5 anni, con conseguente prescrizione dei presunti crediti erariali.

Chiedeva, in via principale e nel merito, di dichiarare la nullità assoluta e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza del provvedimento di iscrizione ipotecaria ;

di dichiarare l'annullamento per illegittimità della iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dalla valida notifica della comunicazione preventiva ;

di dichiarare la prescrizione e/o la decadenza della pretesa creditoria di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. _____, notificato in data 26.10.2014, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi

della prescrizione validamente notificati ;

in ulteriore subordine, laddove dovesse essere riconosciuta la prescrizione decennale dell'importo iscritto a ruolo a titolo di tributi, dichiarare la prescrizione quinquennale delle voci dell'avviso di accertamento esecutivo relative a sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora.

In via subordinata, di ridurre la pretesa tributaria e, comunque, non dovuti e/o inapplicabili gli interessi e/o le sanzioni irrogati e/o dichiarare la massima riduzione degli stessi.

Si costituiva in giudizio, con controdeduzioni, l'A.E.-Riscossioni, che replicava e documentava :

circa la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notificazione del preavviso, che essa fu notificata il 26/4/2016 e ne allegava la prova ; che "avverso tale atto avrebbero dovuto essere proposte le eccezioni inerenti ad eventuali irregolarità del procedimento in concreto adottato dall'ente di esazione". La mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione degli effetti dell'ipoteca iscritta.

Di conseguenza, in via processuale, preliminare ed assorbente, eccepiva

l'inammissibilità del ricorso ;

circa la prescrizione, precisava che il termine era quello decennale ex art. 2946 c.c. e la decadenza doveva essere eccepita verso l'Ente Impositore.

Chiedeva di dichiarare la correttezza dell'azione dell'Agente della riscossione e la reiezione di qualsiasi domanda azionata a suo carico e vittoria di spese.

La C.G.T. Torino, Sez 4, con la sentenza n. 78 del 19/12/2022, esaminata l'eccezione posta dall'A.E.-Riscossione, sulla tardività del ricorso contro l'iscrizione ipotecaria, statuiva che "ritiene fondata la censura preliminare in quanto risulta che l'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stato notificato ai sensi del art. 140 c.p.c. e ai sensi

dell'art. 60 del DPR 600/73" ed, infatti, "in data 4/4/2016 risulta effettuata la notifica presso l'ultima residenza lasciando un avviso, in data 17/5/2016 e risulta la restituzione al mittente dell'atto per compiuta giacenza e

in data 8/4/2016 l'ente ha proceduto per irreperibilità del destinatario, al deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa del Comune dell'ultima residenza".

Concludeva che "la comunicazione risulta regolarmente notificata, contro tale atto il ricorrente aveva quindi facoltà di proporre ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica come previsto dalla norma e ciò non è avvenuto".

Da qui, l'inammissibilità del ricorso e l'assorbimento degli altri rilievi. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.

Contro detta sentenza, interponeva appello il sig. che eccepiva :

a) l'errore circa la tipologia della notificazione eseguita. Svolgeva una lunga digressione circa la notificazione per "irreperibilità assoluta", in luogo di quella effettuata per "irreperibilità relativa" ;

b) l'errore per omesso esame degli altri motivi di ricorso, reputati assorbiti ;

c) l'errore in tema di condanna alle spese di lite.

Per ragioni di economia processuale si rimanda all'appello sui punti sub b) e c).

Chiedeva la riforma integrale della sentenza, con le medesime graduazioni già formulate in I° grado e spese a favore del legale antistatario.

Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni.

Con esse replicava all'appellante sui n. 3 motivi d'appello e cioè :

1) la correttezza della notifica del preavviso di ipoteca

ritenendolo conforme a legge e, comunque sia, incontestabile fino a querela di falso ;

2) e 3), si rimette sostanzialmente al prudente apprezzamento di questo Giudice.

Chiedeva il rigetto dell'appello e la piena conferma della sentenza di I° grado con vittoria delle spese.

Terminata la relazione ; sentito il difensore dell'Appellante, assente l'A.E.-Riscossioni, seppur costituita ; conclusa la discussione in camera di consiglio ; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di I° grado va riformata e l'iscrizione ipotecaria annullata ; mentre il credito Erariale è prescritto limitatamente agli interessi ed alle sanzioni pecuniarie per quanto segue.

L'errore di fondo commesso dall'Ente della Riscossione è di non aver effettuato la notifica dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora, il domicilio del destinatario, l'Ufficiale Giudiziario è tenuto ad effettuare la notificazione secondo i dettami di cui al cit. art. 143 c.p.c., cosa che non è avvenuta nel caso in esame.

In tema di prescrizione dei crediti Erariali, invece, l'attuale Appellante è in difetto allorché afferma che il credito per imposte è prescritto e ciò in quanto il termine prescrizionale è quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, pertanto, l'Amm. Fin., in relazione all'IRPEF per l'anno 2008, avendo notificato il 26/10/2014 l'accertamento al sig. _____, è stato interrotto il termine prescrizionale.

Non così per gli interessi legali e le sanzioni pecuniarie amministrative, il cui termine prescrizionale è quinquennale.

In deroga al principio della soccombenza, in considerazione della pretesa dell'Appellante di considerare prescritto il credito erariale per imposte, le spese di lite vengono compensate tra le Parti per entrambi i gradi.

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, annulla l'iscrizione ipotecaria e dichiara prescritto il credito erariale limitatamente ad interessi e sanzioni.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.